

**AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE INTERESSE PER ASSEGNAZIONE DI N. 22
(VENTIDUE) ORTI URBANI TERRAZZE VALLATA S. DOMENICA**

IL DIRIGENTE SETTORE VI

In esecuzione:

- alla Determinazione Dirigenziale n.4701 del 19/08/2024 avente ad oggetto "Approvazione Avviso Pubblico per la concessione in uso di n. 22 Orti Urbani Terrazze Vallata Santa Domenica – Anno 2024;
- alla Deliberazione del C.C. n.50 del 08/07/2024 giugno 2020 di approvazione del "Regolamento comunale orti urbani";

RENDE NOTO

il Comune di Ragusa intende procedere all'assegnazione di Orti Urbani secondo le modalità previste nel "Regolamento Comunale Orti Urbani" approvato con DCC n. 50 del 08/07/2024 da concedere in conduzione, alle condizioni appresso indicate e da destinare esclusivamente a coltivazione ortaggi, ai cittadini residenti nel territorio comunale che ne faranno richiesta.

Il 30% dei lotti messi a bando verrà assegnato ad Associazioni, Enti no profit, scuole che ne faranno richiesta per finalità socio-assistenziali purché posseggano una sede e risultino operanti all'interno del Comune di Ragusa.

Art. 1 – Individuazione e tipologia dei lotti

Si tratta di n. 22 lotti, ogni lotto ha una dimensione di circa 25 mq, adibiti ad orti urbani localizzati lungo i terrazzamenti della Vallata Santa Domenica con accesso da via Natalelli. All'interno dell'area sono presenti 7 casette in legno per il ricovero degli attrezzi, da condividere una ogni 3 orti, due compostiere, due frutteti e sentieri di accesso, parti comuni a tutti gli assegnatari.

Art. 2 - Requisiti per l'assegnazione

Per poter avere in concessione un orto urbano, occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:

- essere residenti nel Comune di Ragusa, e nel caso delle associazioni, Enti no profit, scuole, ecc.. avere una sede ed essere operanti all'interno del Comune di Ragusa.
- non essere conduttore di azienda agricola
- non avere in uso, in concessione, in possesso, o in proprietà appezzamenti di terreni coltivabili posti nel territorio del Comune di Ragusa
- non essere già concessionario di orto urbano assegnato dal Comune di Ragusa.

Art. 3 – Modalità di presentazione dell'istanza

L'istanza di partecipazione al presente Avviso deve essere compilata sugli appositi schemi predisposti dall'amministrazione, allegato B per i cittadini, allegato C e D per le associazioni.

L'istanza, presentata in busta chiusa, dovrà recare all'esterno la denominazione dell'operatore ed il relativo indirizzo e la seguente dicitura: "Manifestazione d'interesse per la concessione in uso di n. 22 Orti Urbani Terrazze Vallata Santa Domenica".

Le domande debitamente compilate e documentate possono essere presentate in formato cartaceo presso l'Ufficio Protocollo del Comune c.so Italia n. 72 , ai fini dell'accogliibilità della richiesta, farà fede solamente la data di ricezione al protocollo dell'Ente oppure possono essere trasmesse a mezzo PEC all'indirizzo protocollo@pec.comune.ragusa.it entro le ore 12.00 del giorno 05.10.2024.

I concorrenti dovranno allegare al modulo di domanda la seguente documentazione: copia di un documento di identificazione valido (carta di identità, patente di guida ecc.), solo per le

associazioni, scuole ecc.. che presentano domanda, statuto, proposta progettuale redatta secondo lo schema D) .

Art. 4 – Valutazione delle domande

Per i cittadini

CRITERI DI VALUTAZIONE		
Parametri ISEE	fino a € 12.000,00	10
	da € 12.001,00 a € 16.000,00	6
	da € 15.001,00 a € 20.000,00	4
	oltre € 20.001,00	2
Età del richiedente	fino a 50 anni	10
	da 51 a 65 anni	8
	oltre 65 anni:	10
Composizione del nucleo familiare	1 persona	2
	2 persone	3
	3 persone e oltre	5
	presenza diversamente abili (punteggio aggiuntivo)	5

Ogni cittadino può concorrere all’assegnazione di un solo orto e all’interno di un nucleo familiare non è possibile concedere più di un orto.

Per le Associazioni/ Enti no profit/scuole

CRITERI DI VALUTAZIONE		
numero di soggetti che parteciperanno alle attività	Fino a 4	1
	Da 5 a 8	2
	Da 9 in poi	3
Approfondimento sulle attività che verranno svolte, le modalità di coltivazione, suddivisione dei compiti e all’eventuale coinvolgimento di soggetti esterni a fini didattici, educativi o terapeutici.		4

La coltivazione e la cura di un orto urbano ha anche finalità socio-assistenziali, di promozione sociale o culturale e di educazione ambientale.

La domanda di assegnazione dovrà essere corredata da una proposta progettuale, redatta secondo lo schema allegato D) nella quale andranno indicate le finalità, le attività che si intendono realizzare ed i soggetti che parteciperanno alle attività.

Art. 5. Formazione della graduatoria

L'esame delle domande presentate per la concessione degli orti urbani, ai fini della formazione della graduatoria, sarà effettuata dal Settore Sviluppo Economico del Comune di Ragusa.

Le graduatorie sono formate con l'attribuzione del punteggio raggiunto secondo i criteri indicati nel presente bando. Tra i concorrenti che hanno riportato lo stesso punteggio è effettuato il sorteggio in seduta pubblica. Le graduatorie saranno pubblicate all'Albo pretorio comunale e avranno validità tre anni. Nel caso in cui non vengano assegnati orti per insufficienza di richieste in una delle due categorie, cittadini o associazioni, gli stessi potranno essere assegnati nelle graduatorie dove c'è esubero di domande.

Ad avvenuta approvazione della graduatoria gli aspiranti assegnatari avranno la possibilità di effettuare la scelta tra gli orti disponibili secondo l'ordine acquisito nella stessa.

Nel caso in cui la graduatoria non consenta l'assegnazione di tutti gli orti disponibili, si possono riaprire i termini dell'avviso. Nell'eventualità che la riapertura dei termini non consenta comunque l'assegnazione totale degli orti disponibili, in deroga al succitato principio per cui ogni cittadino può concorrere all'assegnazione di un solo orto, gli orti non assegnati possono essere concessi ai cittadini che già conducono un orto, se interessati, nel rispetto dell'ordine di collocamento della graduatoria.

Con la stessa modalità potranno essere assegnati gli orti che nel corso dell'anno si rendessero disponibili per rinuncia. In questo caso al comodatario richiedente, potrà essere concesso soltanto un altro orto.

Tra i partecipanti agli avvisi per le annualità successive, nella scelta degli orti, sarà data precedenza all'assegnatario uscente che ha partecipato al nuovo bando collocandosi utilmente nella graduatoria, allo scopo di consentirgli la continuità della coltivazione della particella che le è stata assegnata nell'ambito del precedente bando.

Art. 6 - Durata della concessione

La concessione in comodato avrà durata di anni tre sino ad Ottobre 2027 con possibilità di anticipata disdetta da parte dei concessionari, da inviarsi al Comune con preavviso formale di almeno 30 giorni.

Entro due mesi dalla scadenza i comodatari potranno chiedere il rinnovo del comodato per il successivo triennio, qualora mantengano i requisiti indispensabili, riportati precedentemente e laddove non siano incorsi nelle violazioni previste dal Regolamento Comunale vigente in materia.

La facoltà del rinnovo può essere esercitata per una sola volta oltre a quella di prima assegnazione, ferma restando la possibilità di partecipare a nuovo avviso pubblico.

In caso di decesso dell'assegnatario la concessione sarà trasferita al coniuge od al convivente su richiesta formale dello stesso che dovrà avvenire entro 2 (due) mesi dal decesso dell'assegnatario e per il tempo residuo della concessione.

Allo scadere della concessione, e comunque non oltre 15 giorni dalla stessa, l'assegnatario dovrà lasciare il terreno libero e sgombro da ogni oggetto privato, mentre rimarranno a beneficio del fondo e quindi in proprietà dell'Amministrazione, i lavori e le colture eseguite durante il periodo della concessione, senza che il Comune sia tenuto a corrispondere alcuna indennità o compenso all'assegnatario che gli ha realizzati.

L'Amministrazione comunale può richiedere in qualsiasi momento, per motivi di pubblica utilità, la restituzione dell'area previo preavviso di due mesi. In tal caso i concessionari dovranno restituire, entro 15 giorni dalla richiesta, la particella assegnata libera e sgombera da ogni cosa.

In nessun caso saranno mai riconosciuti rimborsi per frutti pendenti.

Art. 7- Obblighi del comodatario

Il comodatario è tenuto ad assumere a suo carico i seguenti obblighi:

1. coltivare gli appezzamenti secondo le tecniche di produzione rispettose dell'ambiente senza ricorrere all'uso di prodotti fitosanitari evitando, in ogni caso, l'inquinamento del terreno;
2. coltivare ortaggi. È vietato utilizzare la superficie assegnata per scopi diversi dall'attività agricola e per l'impianto di specie arboree;
3. coltivare l'appezzamento direttamente e con continuità in prima persona o con l'aiuto di uno o più componenti del proprio nucleo familiare;
4. mantenere la superficie del terreno adeguatamente sistemata ed evitare le formazioni di pozze di acqua piovana lungo i percorsi pedonali. L'erogazione d'acqua, anche se di derivazione dello stesso acquedotto comunale, non dovrà comportare formazione di ristagni;
5. vigilare sull'insieme degli orti, segnalando all'ufficio comunale competente ogni eventuale anomalia;
6. garantire ai funzionari del Comune l'accesso per eventuali ispezioni;
7. mantenere rapporti di "buon vicinato" con i concessionari contigui;
8. curare e mantenere l'orto assegnato pulito e in uno stato decoroso curando, di comune accordo con gli altri assegnatari, anche la pulizia da erbacce delle parti comuni individuate nella planimetria allegata all'atto dell'assegnazione, nel rispetto delle norme civili e di buona convivenza quali: sentieri di accesso, casette per ricovero attrezzi, spazi per il compostaggio e per la raccolta dei rifiuti, e/o quant'altro realizzato dal Comune di Ragusa nell'ambito dell'area destinata agli orti urbani; in caso di inadempimento per mancato accordo tra gli assegnatari o per altra causa, il Comune concedente si riserva la facoltà di eseguire gli interventi addebitandone la spesa suddividendo fra tutti gli assegnatari;
9. provvedere alla raccolta degli scarti organici dell'orto urbano e dalle aree comuni riutilizzandoli nell'area attraverso il compostaggio o la pacciamatura delle colture, se l'area è fornita di appositi composte;
10. conferire nell'apposita area comune fornita di cassonetti di raccolta e/o destinata alla produzione di compost, sfalci, sterpaglie e ogni altro rifiuto prodotto con la coltivazione dell'orto;
11. rispettare eventuali nuove regole rispetto a quelle stabilite nel Bando per diverse disposizioni od ordinanze straordinarie;
12. Segnalare al Comune eventuali disfunzioni negli impianti idrici;
13. riconsegnare immediatamente la particella a fine assegnazione o dopo la rinuncia totale dell'orto;
14. consentire le visite al pubblico in caso di eventuali iniziative organizzate dall'amministrazione per la diffusione del concetto di orti urbani;
15. accettare e rispettare il presente Regolamento.
16. Non usare l'acqua per scopi diversi dall'irrigazione e avere cura di massimizzare il risparmio idrico. Nel caso di siccità e di conseguenti restrizioni idriche gli assegnatari devono adeguarsi alle disposizioni impartite dall'Amministrazione.

Art. 8 - Costi di gestione e spese di Manutenzione

Gli assegnatari degli orti devono farsi carico, a pena di revoca dell'affidamento, di tutti i costi legati alla manutenzione ordinaria, es: corretto funzionamento dell'impianto idrico, della pompa d'irrigazione, delle recinzioni, delle casette per il ricovero degli attrezzi. L'amministrazione non risponde per i danni cagionati da chi, per incuria o cattiva gestione, procura danni alle attrezzature concesse in uso.

Gli impianti d'irrigazione attualmente esistenti sono in dotazione degli orti, gli assegnatari si faranno carico dei costi per il loro funzionamento e manutenzione sollevando l'Amministrazione da ogni responsabilità in caso di cattivo funzionamento o rottura.

Art. 9 - Divieti del comodatario

L'orto urbano concesso in comodato al cittadino dal Comune non è da quest'ultimo cedibile o trasmissibile a terzi a nessun titolo.

Il concessionario non può sub-concedere il terreno affidatogli né può locarlo a terzi.

Gli orti assegnati debbono essere coltivati direttamente dai concessionari, o con l'aiuto di uno o più componenti del proprio nucleo familiare e non possono avvalersi di manodopera retribuita.

In caso di decesso o rinuncia da parte del concessionario, il lotto libero viene riconcesso secondo i criteri enunciati negli articoli precedenti. È comunque facoltà del coniuge o del convivente superstite subentrare nella concessione, così come previsto dal precedente articolo 4 del Regolamento.

Al concessionario dell'area è fatto divieto di:

- svolgere sul terreno attività di coltivazione diversa da quella orticola;
- coltivare piante velenose e/o illegali la cui coltivazione sia vietata da norme di legge;
- commercializzare sotto qualsiasi forma i prodotti derivanti dalla lavorazione dell'orto assegnato;
- aggiungere altre strutture o costruzioni non previste nel presente avviso né modificare quelle esistenti;
- utilizzare coperture tipo serra, la cui altezza massima superi 1,2 mt.. Tunnel e reti antigrandine sono consentite in modo provvisorio e stagionale e devono rispettare le distanze di 15 cm dai confini della particella orticola;
- alterare in alcun modo il perimetro, la delimitazione, la fisionomia e l'uso del fondo assegnato, con divieto assoluto di: recinzione della particella, accumulo di terreno e sopraelevazione, costruzione o installazione di strutture di qualsiasi tipo con la sola eccezione di quelle stagionali di cui al precedente punto;
- occultare la vista dell'orto con teli di plastica, steccati o siepi;
- installare nelle parti comuni elettrodomestici, bombole di gas, gruppi elettrogeni, gazebo, barbecue e qualsiasi altro impianto e attrezzi;
- abbandonare gli attrezzi e gli altri oggetti utilizzati per le coltivazioni;
- circolare all'interno dell'area, con automezzi o motocicli senza autorizzazione preventiva rilasciata dal Comune;
- lavare autoveicoli di qualsiasi genere all'interno dell'area;
- tenere animali in forma stabile entro il proprio lotto;
- depositare nel ricovero attrezzi bombole di gas, gruppi elettrogeni e qualsiasi altro impianto;
- scaricare materiali inquinanti, provocare rumori molesti e quant'altro possa essere in contrasto con i vigenti regolamenti comunali;
- tenere animali di allevamento;
- irrigare il lotto di terreno nei periodi e negli orari in cui vige eventuale divieto disposto con ordinanza sindacale;
- accendere fuochi in luogo, per alcun uso.

Art.10 - Norme agronomiche

Al fine di evitare l'inquinamento delle falde freatiche e dei corsi d'acqua causato dai nitrati e da altri composti chimici usati in agricoltura, e per impedire la scomparsa di molte specie di piccoli insetti e animali utili all'agricoltura e all'uomo causati dall'uso incondizionato di pesticidi e di diserbanti, il Comune di Ragusa si riserva, con l'assistenza tecnica degli organismi operanti sul territorio comunale che vorranno collaborare con la loro meritoria opera, a sensibilizzare i comodatari al rispetto dell'ambiente, della terra, dell'uomo, indicando le metodologie agronomiche ecocompatibili da rispettare, ossia:

1. La concimazione del terreno dovrà essere effettuata con fertilizzanti organici, sostanze minerali naturali e compost.
2. Le tecniche agronomiche utilizzate, al fine di favorire la fertilità del terreno, dovranno prevedere la rotazione delle coltivazioni ed il sovescio.
3. Le colture pluriennali non potranno essere rimosse o danneggiate

È comunque fatto divieto di utilizzare prodotti chimici di sintesi, pesticidi, diserbanti, anticrittogamici e prodotti geneticamente modificati e specie esotiche.

Art. 11 - Revoca della concessione in comodato

La concessione in comodato potrà essere revocata:

- a. se l'area risulterà incolta per la durata di 2 (due) mesi senza giustificato motivo, ovvero sporca e disordinata, senza che il concessionario possa accampare richiesta o pretesa di risarcimento danni;
- b. dopo 2 (due) contestazioni scritte per il mancato rispetto degli artt. 5, 5 bis, 6 e 7;
- c. per sopravvenute necessità di diversa destinazione pubblica delle aree su cui insiste l'orto.

La revoca della concessione non comporta diritto a risarcimento o rimborsi da parte del concessionario. Il concessionario a cui è revocata la concessione per palese irregolarità non avrà diritto ad accedere alla prima graduatoria utile.

Art. 12 - Interruzione della concessione in comodato

La concessione può essere interrotta in qualsiasi momento, per sopravvenute necessità di diversa destinazione pubblica delle aree su cui insistono gli orti urbani, o per alienazione dell'area stessa. In ogni caso tale circostanza verrà comunicata al concessionario con almeno 180 gg di preavviso, mediante lettera raccomandata. Trascorso detto termine, il concessionario dovrà restituire l'area che tornerà nella piena disponibilità del Comune senza che lo stesso corrisponda al concessionario alcun indennizzo per eventuali frutti pendenti.

Il concessionario al quale sia stata revocata l'assegnazione, verrà inserito con priorità, qualora richiesto dallo stesso, per altre assegnazioni.

Art. 13 - Orari

L'accesso agli orti è consentito in qualunque orario risulti più comodo per l'assegnatario. L'irrigazione deve essere effettuata nel periodo da marzo ad ottobre compresi, dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 18,30 alle ore 21, fatte salve diverse disposizioni o ordinanze straordinarie.

Art. 14- Responsabilità verso i terzi

L'Amministrazione comunale declina ogni responsabilità per eventuali infortuni o danni o furti a persone o/ e cose all'interno degli orti urbani, derivanti dall'attività svolta negli stessi da parte degli assegnatari dall'uso di attrezzi e strumenti e dalla presenza di animali.

Art. 15- Norme igiene pubblica

Il concessionario, oltre ad impegnarsi a rispettare le norme previste dal presente regolamento, dovrà attenersi anche a quanto disposto dalle vigenti leggi o regolamenti in materie di igiene pubblica e sicurezza.

Art. 16- Azione di controllo

Il controllo e la vigilanza sul puntuale rispetto delle norme del presente Regolamento è affidato alla Polizia Municipale in collaborazione con il Settore Patrimonio.

Art. 17- Responsabile del procedimento e Norme finali

Il Responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 è la dott.ssa Farina Concetta del Settore VI. Per ulteriori chiarimenti ci si può rivolgere agli Uffici dello Sviluppo Economico del Comune di Ragusa siti all'interno della Zona Artigianale - Via On.le Dott.Corrado Di Quattro – tel 0932 676465.

Per tutto quanto non compreso nel presente avviso, si rimanda a quanto stabilito dalla legge, dal regolamento comunale e nel provvedimento di concessione.

- L'Amministrazione Comunale di Ragusa informa, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., che:
- il trattamento dei dati conferiti con dichiarazioni / richieste è finalizzato allo svolgimento delle funzioni istituzionali ed in particolare allo sviluppo del relativo procedimento amministrativo ed alle attività ad esso correlate;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti;
- in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti con le dichiarazioni / richieste ad altri Enti competenti o a collaboratori esterni;
- il dichiarante può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., ovvero la modifica, l'aggiornamento e la cancellazione dei dati;
- il titolare della banca dati è il Comune di Ragusa

**F.To Il Dirigente Settore VI
dott. Giuseppe Puglisi**